



Comune di  
**Milano**

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

BM

CIRCOLARE n. 34  
27 ottobre 2022

**Oggetto: Riforma del processo penale.  
Decreto legislativo n. 150/2022**

Il 1° novembre 2022 entrerà in vigore il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 - Serie generale) recante "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari."

Quanto ai principi e criteri direttivi della riforma, la riforma interviene in primo luogo con riguardo alle finalità di deflazione e accelerazione del processo penale.

Verrà qui di seguito esaminato il decreto attuativo limitatamente alle norme di maggiore interesse giuridico e pratico per l'attività di polizia giudiziaria, fermo restando che eventuali note della locale Procura della Repubblica saranno oggetto di circolare integrativa.

## **MODIFICHE AL CODICE PENALE**

L'articolo 1 interviene sul Libro I del codice penale, relativo ai reati in generale, per modificare le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, circostanze attenuanti comuni del reato, esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, determinazione e pagamento rateale dall'ammenda o della multa, remissione della querela, sospensione della prescrizione, sospensione condizionale della pena, sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ulteriori interventi hanno finalità di coordinamento del codice penale con le modifiche apportate dalla riforma e concernono il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive e la conversione della pena pecuniaria non eseguita.

L'articolo 2 del decreto de quo apporta una serie di modifiche al Libro II del codice penale, ampliando in particolare il regime di procedibilità a querela della persona offesa di alcuni delitti contro la persona o contro il patrimonio, al fine di conseguire effetti di deflazione processuale, sulla scia del percorso già intrapreso col decreto legislativo n. 36 del 2018.

Vediamo in dettaglio alcuni reati oggetto della riforma.



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

### **Art. 582 c.p. Lesione personale**

La norma di cui al comma primo prevede che si procede a querela della persona offesa nei confronti di chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Viene dunque estesa anche alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni) la procedibilità a querela.

La riforma comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte, dunque non è (più) consentito l'arresto in flagranza per le lesioni lievi essendo ora di competenza del giudice di pace.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli

- 61, numero 11-octies) [in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività]

- 583 (lesioni gravi e gravissime),

- 585 – fatto commesso con armi o con sostanze corrosive, o da persona travisata o da più persone riunite, ovvero se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576 [citiamo per es. quella al n. 5-bis concernente il fatto commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio] o previste dall'art. 577, eccetto quelle indicate nel comma 1°, n. 1), e nel comma 2° [talché resta la procedibilità a querela se ricorre la circostanza del fatto commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva o se ricorre la circostanza del fatto commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.]

Si procede altresì d'ufficio quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età [giovane o avanzata] o per infermità [fisica o psichica], ma solo se la malattia ha una durata superiore a venti giorni.

Con riferimento alla persona "incapace" per (giovane) età – e ciò vale anche per gli altri articoli oggetto di riforma – non si deve intendere "il minore degli anni 18" [altrimenti questa sarebbe stata la locuzione usata come in altre norme del codice] bensì "il minore degli anni 14", giusta l'art. 120, comma 2°, c.p. che prevede che il diritto di querela può essere esercitato personalmente a partire dai 14 anni.

### **art. 590-bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime**

Viene aggiunto un capoverso finale (nono comma) in forza del quale il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime – dal 1° novembre c.a. – è punibile a querela della persona offesa, sempre che non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo 590-bis.

La procedibilità resta d'ufficio se ricorre almeno una circostanza aggravante prevista dai commi 2°, 3°, 4° (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti), 5° (gravi violazioni comportamentali del codice della strada) e 6° (guida senza patente o con patente revocato o sospesa o, se il conducente è proprietario del veicolo, con assicurazione obbligatoria della r.c. verso terzi scaduta di validità).

Al fine di non incorrere in errori procedurali, è utile ricordare che il dictum del comma ottavo (lesioni a più persone) non costituisce circostanza aggravante bensì concorso formale di reati.

Merita una particolare riflessione la determinazione del regime di procedibilità quando ricorre la sola circostanza di cui all'art. 590-ter (fuga del conducente) e nessuna di quelle previste dai commi da 2 a 6 dell'art. 590-bis. Stante il principio di tassatività in materia penale, il delitto circostanziato dall'aggravante predetta è da considerare punibile a querela di parte. Giova tuttavia precisare che se oltre alla fuga si configura anche l'omessa assistenza alla persona che ha patito lesioni gravi o gravissime, si avrà un'ulteriore fattispecie che non è assorbita dall'art. 590-ter ma che integra autonomamente il reato di cui al comma 7 dell'art. 189 del codice della strada, per il quale, invece, si procede d'ufficio.

#### **art. 605 c.p. Sequestro di persona**

Viene introdotta la procedibilità a querela limitatamente all'ipotesi meno grave di sequestro di persona, prevista dal primo comma, facendo tuttavia salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace (per età o per infermità).

Si procede comunque d'ufficio per le fattispecie aggravate previste dallo stesso articolo.

Tuttavia, anche per il reato base, giova ricordare che si procede d'ufficio se il reo è persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 71 d.lgs. n. 159/2011 noto come codice antimafia.)

#### **art. 610 c.p. Violenza privata**

Il delitto è ora punibile a querela della P.O. dal reato, si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 339 c.p. nell'ambito dei delitti contro la P.A. (armi, più persone riunite, ecc.). In tale ultima ipotesi, per la dimensione pubblicistica dell'aggravante, è stato ritenuto opportuno conservare il regime di procedibilità d'ufficio.

Anche in questo caso, si procede altresì d'ufficio se il reo è persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 159 del 2011.

#### **art. 612 c.p. Minaccia - art. 623-ter c.p.**

È stata rimodulata la procedibilità d'ufficio (comma terzo) per la minaccia grave, ampliando il perimetro applicativo della procedibilità a querela per la fattispecie base (comma primo).

A seguito della novella si procede d'ufficio in uno dei seguenti casi:

- se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339,
- se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva,
- se la persona offesa è incapace, per età o per infermità



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

Un esempio tratto dalla relazione illustrativa del Governo: «Se Tizio minaccia a Caio la morte di Sempronio, il delitto è procedibile a querela se persona incapace, per età o per infermità, è Caio (colui che percependo la minaccia e risultandone intimidito è offeso nella propria sfera psichica); mentre è irrilevante, ai fini del regime di procedibilità, che incapace sia Sempronio.»

Sono circostanze aggravanti a effetto speciale quelle che importano un aumento della pena comminata superiore a un terzo (art. 63 c.p.).

Di conseguenza viene modificato l'art. 623-ter, limitatamente al delitto di minaccia, che prima prevedeva la procedibilità d'ufficio solo in caso di minaccia grave congiuntamente alla ricorrenza di aggravanti a effetto speciale.

Mette conto ricordare che anche per il reato di minaccia si procede in ogni caso d'ufficio se ricorre la più volte citata circostanza aggravante prevista dall'art. 71 del codice antimafia.

#### **art. 614 c.p. Violazione di domicilio**

Vengono sostituiti il terzo comma (che prevedeva la punibilità a querela per le fattispecie base dei primi due commi) e il quarto comma (che prevedeva la circostanza aggravante della violenza sulle cose o alle persone ovvero il reo palesemente armato)

Il terzo comma di nuovo conio ripropone le medesime circostanze aggravanti: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»

Il quarto comma, come nel testo precedente, prevede la punibilità a querela dell'offeso per le fattispecie base e rimodula la procedibilità d'ufficio per quelle aggravate: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»

In pratica cambia la procedibilità quando ricorre la violenza sulle cose. Prima, con tale condotta era sempre d'ufficio, ora soltanto se in danno del soggetto debole previsto.

#### **art. 624 c.p. Furto**

L'intervento amplia le ipotesi di procedibilità a querela del furto. Viene sostituito il terzo comma.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

Quindi viene notevolmente ridotta la procedibilità d'ufficio, che nel testo previgente era sempre prevista se integrata una qualsiasi delle circostanze ex art. 625 c.p. o la circostanza del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Con la novella si procede d'ufficio se, e solo se, il fatto è commesso:

- in danno di persona incapace (per età o per infermità)
- su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici,
- su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento,
- su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza,

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

- su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

È ribadito che si procede a querela della P.O. anche se ricorre la circostanza aggravante dell'esposizione della res alla fede pubblica.

Ai fini della corretta applicazione delle norme incriminatrici in discorso, è utile ricordare che la Corte di cassazione, sezioni unite penali, con sentenza n. 40354 del 18/07/2013 (dep. 30/09/2013), chiamata a risolvere la controversa questione: «se, con riferimento al reato di furto, abbia la veste di persona offesa - e sia conseguentemente legittimato a proporre la querela - il responsabile dell'esercizio commerciale nel quale è avvenuta la sottrazione che non abbia la qualità di legale rappresentante dell'ente proprietario o non sia munito di formale investitura al riguardo», ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce».

Giova altresì richiamare un'altra importante pronuncia della suprema corte riguardo alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'arresto in flagranza per i reati perseguibili a querela. La Cassazione, sez. 3 pen. con sentenza n. 16385 del 28/03/2012 (dep. 03/05/2012) – in merito alla questione sollevata dal ricorrente che trattandosi di reato perseguibile a querela l'arresto non poteva essere eseguito perché la querela non era stata proposta dalla persona offesa alla P.G. presente nel luogo, ma successivamente, in ospedale – ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida dell'arresto impugnata, motivando che «L'asserzione che la querela sia stata sporta lo stesso giorno non vale, infatti, a far ritenere legittimo l'arresto risultando dal capo d'imputazione che la querela non è stata presentata dalla persona offesa a un ufficiale o agente di polizia presente sul luogo, come richiesto dall'art. 381 c.p.p., comma 3, ma successivamente presso l'ospedale.»

Non vengono investiti dalla riforma i reati di furto con strappo e furto nella privata dimora - autonomamente previsti dall'art. 624-bis c.p. - per i quali si procede d'ufficio in ogni caso.

#### **Art. 626 c.p. Furti minori**

La rubrica «Furti punibili a querela dell'offeso» è sostituita dalla seguente: «Furti minori». L'intervento, che si limita a modificare la rubrica, va letto con quello relativo all'art. 624 c.p. e risponde a esigenze di coordinamento interno della riformata disciplina del furto.



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

### **Art. 634 c.p. Turbativa violenta del possesso di cose immobili**

Il delitto è ora punibile a querela della persona offesa.

Resta la procedibilità d'ufficio, con l'aggiunta di un nuovo capoverso finale, soltanto se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Anche per questo reato, si procede d'ufficio in ogni caso se il reo è persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale (art. 71 d.lgs. n. 159/2011).

### **Art. 635 c.p. Danneggiamento**

Dopo il quarto comma viene aggiunto il seguente capoverso: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»

Mentre nel testo previgente (a seguito della sostituzione dell'articolo operata dal d.lgs. 7/2016) il reato era sempre procedibile d'ufficio, adesso

- si procede a querela della P.O. per le fattispecie di cui al primo comma, ossia se il reo distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia;
- si procede d'ufficio, se il reo distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
  - e la persona offesa è incapace, per età o per infermità;
  - in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità);
  - in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
  - se il reo è persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 71 d.lgs. n. 159/2011)
- si procede d'ufficio se il reo distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
  - 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
  - 2) opere destinate all'irrigazione;
  - 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
  - 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

### **Art. 640 c.p. Truffa**

La modifica del terzo comma implica la punibilità del delitto a querela della persona offesa, anche quando ricorre la circostanza aggravante della causazione di un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7 c.p.) recedente.



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

Si procede d'ufficio soltanto se il fatto è commesso

- a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea
- col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario
- ingenerando nella persona offesa l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- in presenza della circostanza della minorata difesa (art. 61 n. 5).
- in danno di persona incapace (per età o per infermità) (vedasi art. 649-bis).
- ricorrendo una circostanza aggravante a effetto speciale, diversa dalla recidiva (vedasi art. 649-bis)

Tra le circostanze aggravanti a effetto speciale che possono ricorrere, rendendo il reato di truffa procedibile d'ufficio, ricordiamo

- la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis.1 c.p.)
- l'attività mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.)
- l'odio o la discriminazione etnica, nazionale, razziale e religiosa (art. 604-ter c.p.)
- in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale (art. 36 legge n. 104/1992)

#### **Art. 640-ter c.p. Frode informatica**

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

In pratica, prima con la circostanza prevista dal n. 7 dell'art. 61 (danno patrimoniale di rilevante gravità) era d'ufficio, ora è a querela dell'offeso.

Ai sensi del novellato art. 649-bis c.p., per i fatti perseguibili a querela preveduti dall'art. 640-ter, quarto comma, si procede comunque d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace (per età o per infermità).

#### **art. 649-bis c.p. CASI DI PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO**

Per i fatti generalmente perseguibili a querela preveduti dai seguenti articoli del codice penale:

- 640 (truffa), terzo comma
- 640-ter (frode informatica), quarto comma
- 646 (appropriazione indebita), secondo comma,

o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61 n. 11 (fatto commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità)



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

si procede d'ufficio

- qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva,
- ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

Tra le circostanze aggravanti a effetto speciale ricordiamo

- la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis.1 c.p. che ha sostituito l'art. 1 d.-l. n. 625/1979)
- attività mafiosa (art. 416-bis.1 c.p. che ha sostituito l'art. 7 d.-l. n. 152/1991)
- finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità (art. 604-ter c.p. che ha sostituito l'art. 3 d.-l. n. 122/1993)
- delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge n. 75/1958, commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale (art. 36 legge n. 104/1992).

L'art. 3 del decreto delegato in esame apporta alcune modifiche anche al Libro III del codice penale, per estendere il regime di procedibilità anche per alcune condotte previste dalle contravvenzioni di cui agli articoli 659 e 660 del codice penale.

#### **Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone**

Aggiunto un capoverso finale (che diviene terzo comma) in virtù del quale si procede a querela della persona offesa nei confronti di chi, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

Si procede d'ufficio se la P.O. dal reato è incapace per età o per infermità.

La contravvenzione resta inoltre perseguibile d'ufficio quando il disturbo, con le stesse modalità, ha per oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici.

#### **Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone.**

Recare a taluno molestia o disturbo, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, è ora un reato punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.





Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

### **Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.**

Profondamente novellate le norme di cui all'art. 131-bis c.p. sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto.

L'esclusione della punibilità, quando riferita alla pena detentiva comminata, viene estesa ai reati per i quali è prevista la pena non superiore minimo a due anni (nel testo anteriore alla novella era «non superiore nel massimo a cinque anni»). Viene tuttavia limitata l'esclusione del carattere di particolare tenuità dell'offesa – e, pertanto, dell'applicazione dell'istituto – in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e in relazione a ulteriori reati di particolare gravità.

Tra le altre, poniamo in evidenza che l'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede ... 2) per i delitti previsti dagli articoli 336 [Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale], 337 [Resistenza a un pubblico ufficiale] e 341-bis [Oltraggio a pubblico ufficiale], quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343.

## **MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE**

### **Norme in materia di ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA**

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone  
Con la modifica apportata al comma 3 dell'art. 349 c.p.p. viene previsto che quando la polizia giudiziaria procede alla identificazione di una persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, oltre che invitarlo a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni degli atti nel procedimento penale lo invita altresì a indicare:

- il recapito della casa di abitazione,
- il recapito del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa,
- il recapito dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio,
- i propri recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.

Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa del Governo, si tratta di una disposizione diretta a velocizzare l'iter processuale, puntando allo snellimento degli adempimenti degli organi e degli uffici deputati alle notificazioni giudiziarie (ufficiali giudiziari, gestori di servizi postali), nonché delle cancellerie penali, che potranno evadere le notifiche reperendo l'imputato nei luoghi indicati e avvertendolo dell'avvenuta notifica a persona diversa, attraverso avviso di cortesia effettuato per posta elettronica certificata o anche telefonico.



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

### **Sommario informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini**

La novella inserisce il nuovo comma 4-bis nell'art. 350 c.p.p. che prevede che la polizia giudiziaria possa richiedere al pubblico ministero, previo consenso dell'indagato non sottoposto a una misura precautelare e del suo difensore (si badi bene che entrambi i soggetti devono acconsentire), di autorizzare lo svolgimento a distanza dell'atto di assunzione di sommarie informazioni utili per le investigazioni.

Giusta l'art. 133-ter c.p.p. (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza) inserito con la novella in esame, il pubblico ministero autorizza che l'atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza con decreto motivato da notificare o comunicare alle parti unitamente al provvedimento che ne fissa la data e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data prevista.

### **Altre sommarie informazioni - registrazione audio dell'escussione**

Viene previsto dal nuovo comma 1-quater dell'art. 351 c.p.p. che quando la P.G. assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini o da persona imputata in un procedimento connesso o da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede (si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza) deve sempre avvisare la persona chiamata a rendere sommarie informazioni che ha il diritto di ottenere, se ne fa richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. L'audioregistrazione potrà non avere luogo soltanto per motivi contingenti di indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

### **PERQUISIZIONI**

Al comma 4 dell'art. 352 c.p.p. con la sostituzione del secondo periodo, viene ora previsto che il pubblico ministero del luogo ove la perquisizione è stata eseguita, dopo aver ricevuto senza ritardo e comunque entro il termine delle 48 ore il verbale delle operazioni compiute, decide nelle 48 ore successive sulla convalida dell'atto con decreto motivato. La novità consiste nella forma dell'atto di controllo (il decreto) e nella motivazione esplicita della decisione, in pratica il p.m. decide sulla legittimità dell'atto verificando la sussistenza dei presupposti di legge, in assenza dei quali può definirsi affatto "arbitraria" l'ingerenza nella libertà personale del soggetto nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita. Viene aggiunto un capoverso finale che prevede che sia la persona indagata sia la persona che ha subito la perquisizione personale e/o locale (qualora non si tratti della stessa persona) entro 10 giorni dalla data di conoscenza del decreto di convalida possono proporre opposizione innanzi al G.I.P. avverso l'anzidetto decreto. Il giudice decide con procedimento



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) e accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

Il legislatore delegato ha ritenuto che non fosse necessario fare espressa menzione, nel testo della norma, al fatto che, in considerazione della natura impugnatoria del rimedio, la persona sottoposta alle indagini che non sia anche il destinatario diretto della perquisizione (o delle relative attività esecutive) potrà fare ricorso a esso soltanto allorquando sussista un proprio interesse concreto a farne valere l'illegittimità, in quanto requisito di natura generale già previsto dall'art. 568, co. 4, c.p.p. che recita: «Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.»

È stata inoltre prevista una clausola di riserva: l'opposizione alla convalida dell'atto di perquisizione personale e/o locale (domiciliare o non domiciliare) non è ammessa nel caso in cui sia seguito un sequestro, posto che in tal caso è già previsto dal codice di rito il diritto al ricorso per riesame.

### **DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

L'articolo 357 c.p.p. è stato integrato con tre nuovi commi. Va premesso che l'art. 357 anzidetto e l'art. 115 disp. att. c.p.p. prevedono come regola generale che di tutte le attività di indagine svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova, venga redatta dall'ufficiale o dall'agente di P.G. la relativa annotazione. Il comma 2 dell'art. 357 cit. prevede altresì come regola speciale che per determinati atti, ivi espressamente elencati, venga invece (obbligatoriamente) redatto processo verbale nelle forme e con le modalità previste dall'art. 373 che a sua volta rinvia anche al titolo III (documentazione degli atti) del libro II (atti) del codice di rito.

Il comma 3-bis di nuovo conio dispone che in aggiunta alla documentazione cartacea delle informazioni assunte dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini o da altra persona ex art. 351 c.p.p. la P.G. procede altresì mediante registrazione audio con strumenti tecnici idonei, salvo che via sia una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, quando

- ne faccia richiesta la persona informata sui fatti

oppure

- quando le indagini riguardano uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), ossia

1) artt. 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e 422 (strage) del codice penale; artt. 291-ter (contrabbando di T.L.E.), limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di T.L.E.) comma 4, del d.P.R. n. 43/1973;

2) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575 (omicidio), 628, terzo comma (rapina aggravata), 629, secondo comma (estorsione aggravata), e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma (ricostituzione di associazioni sovversive), e 306 (banda armata), secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3°, della legge n. 110/1975;

6) delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del d.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti);

7) delitto di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) delitti previsti dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600-bis (prostituzione minorile), primo comma, 600 ter (pornografia minorile), primo e secondo comma, 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-bis (violenza sessuale) nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione)

Il successivo comma 3-ter prevede una disciplina speciale in alcuni di casi di particolare delicatezza, ovvero quando si tratti di escutere

- un minorenne,
- una persona inferma di mente,
- una persona in condizioni di particolare vulnerabilità;

in questo caso è previsto un obbligo, a pena di inutilizzabilità, di documentare integralmente le dichiarazioni mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

La registrazione audiovisiva è particolarmente utile e opportuna nei casi in cui vi sia l'esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione.

Lo stesso criterio è stato adottato, *mutatis mutandis*, per le informazioni assunte dal pubblico ministero (art. 373, comma 2-quater) e per quelle assunte dal professionista nell'ambito delle indagini difensive (art. 391-ter, comma 3-ter).



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

**Trascrizione.** Il nuovo comma 3-quater dispone che, anche al fine di evitare inutili aggravii, venga effettuata la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica solo se assolutamente indispensabile e se la può fare la polizia giudiziaria.

### **ATTI DIRETTI E ATTI DELEGATI DEL PUBBLICO MINISTERO**

Modificato l'art. 370 c.p.p. che ribadisce il ruolo del P.M. quale *dominus* dell'attività di indagine, sancendo il principio del compimento personale della medesima, ma con la possibilità di delegare la P.G. per il compimento di tale attività o di atti specificamente indicati. La novella introduce l'interrogatorio a distanza dell'indagato, anche delegato. Il nuovo comma 1-bis stabilisce che quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1. Le modifiche ai commi successivi sono di raccordo con quella qui sopra esaminata.

### **DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI.**

La novella con i nuovi commi inseriti nell'art. 373 c.p.p. riproduce pressoché le stesse norme previste per l'art. 357 c.p.p.

- Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
- Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
- Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
- La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

## **Norme in materia di ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO**

### **Art. 386 c.p.p. - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo**

All'elenco dei diritti e facoltà da consegnare per iscritto alla persona in stato di arresto o fermo di indiziato di delitto è stata aggiunta la lettera seguente: i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il nuovo comma 1-ter stabilisce che la suddetta comunicazione scritta sia allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

### **Art. 391 c.p.p. - Udienza di convalida**

L'art. 391 disciplina l'udienza di convalida della misura cautelare eseguita dalla polizia giudiziaria. Le novità sul processo telematico hanno imposto anche la modifica del comma 1. L'udienza di convalida per espressa previsione normativa si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessario del difensore della persona arrestata o sottoposta a fermo ex art. 384 c.p.p.. Il periodo aggiunto al primo comma prevede che «quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.»

## **IL PROCESSO PENALE TELEMATICO**

La legge n. 134/2021 ha delegato al Governo il compito di «prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.» In attuazione di quanto previsto dalla legge delega, la novella individua quale modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale quella digitale.

L'articolo 110 del codice di rito è stato sostituito integralmente. La rubrica dell'articolo previgente era "Sottoscrizione degli atti"; le norme sulla sottoscrizione sono ora inserite nel successivo articolo 111.

Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico. La disposizione non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in tale forma.

Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica a cura dell'ufficio che li ha formati o ricevuti.

La definizione di documento informatico e di documento analogico si rinviene nel CAD (codice amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005)<sup>1</sup> nei seguenti termini:

---

<sup>1</sup> Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22

- "documento informatico" è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  - "documento analogico" è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- inoltre
- "copia informatica di documento analogico" è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

Modificato significativamente l'articolo 111 c.p.p., adattando la disciplina della data e della sottoscrizione degli atti alla nuova modalità digitale. In tale ottica, come si evince anche dalla modifica della rubrica, si è inteso dedicare una specifica regolamentazione alla sottoscrizione dell'atto informatico.

Il comma 1, che si occupa della data dell'atto, ripropone la regola generale già prevista dalla norma previgente, da ritenersi ora operante sia per l'atto analogico sia per quello informatico: quando la legge richiede la data di un atto sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

Più nel dettaglio, si introduce (al comma 2-bis) la nuova disciplina della sottoscrizione dell'atto informatico, anche qui (come nell'articolo 110 c.p.p.) con la tecnica del richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, secondo la tecnica redazionale seguita per tutte le principali disposizioni relative al nuovo processo telematico. Infine i commi 2-ter e 2-quater disciplinano la sottoscrizione dell'atto redatto in forma di documento analogico; la ricezione di un atto orale per il quale, in coerenza con la nuova formulazione dall'art. 110 c.p.p., si prevede la trascrizione in forma di documento informatico; l'ipotesi in cui il firmatario non sia in grado di scrivere.

La novella adegua l'art. 134 c.p.p. con la previsione generale sulla documentazione degli atti includendo la registrazione audio e la registrazione video come forme di documentazione, in aggiunta a quelle già previste.

### **Norme in materia di NOTIFICAZIONI - IL DOMICILIO DIGITALE**

Pare opportuno richiamare l'art. 1, comma 5, lett. a), della legge delega: «prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le

---

agosto 2016, n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica».

Il criterio ha trovato attuazione nel contesto della più ampia riformulazione della disciplina delle notificazioni, agli articoli 148 e segg. c.p.p., improntate sulla regola generale della notificazione per via telematica.

Sono stati sostituiti gli articoli 148 (Organi e forme delle notificazioni) e 149 (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo) del codice di rito al fine di snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l'efficienza processuale, assicurando al contempo l'effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche.

Il comma 6 dell'art. 148 di nuovo conio prevede che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge, in particolare, le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. La disponibilità del domicilio digitale, da parte del destinatario, costituisce presupposto indefettibile affinché la notificazione per via telematica assicuri l'avvenuta trasmissione e ricezione.

Il domicilio digitale – così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera n-ter del CAD – è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS<sup>2</sup>, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

### **Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante**

In attuazione di quanto previsto dalla legge delega in materia di domicilio del querelante e notificazioni al querelante, al fine di agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato, è stato inserito un nuovo articolo 153-bis che dispone, in relazione ai reati perseguibili a querela, l'obbligo per la P.O. dal reato, nell'atto di querela, di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni. Per assolvere l'obbligo di dichiarazione di domicilio, il querelante può indicare un indirizzo di PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tuttavia, sia per la possibilità di potervi adempiere successivamente, sia perché non sono state previste sanzioni procedurali per il mancato assolvimento

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE



dell'obbligo de quo, la mancata dichiarazione o elezione di domicilio non ha alcuna conseguenza giuridica sull'ammissibilità e la validità della querela.

Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, c.p.p. presso il domicilio dichiarato o eletto.

Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni al querelante sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero precedente o nella cancelleria del giudice precedente.

### **Diritti e facoltà della persona offesa dal reato**

Dopo il comma 1 dell'art. 90 c.p.p. è stato inserito il comma 1-bis che recita: «La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»

Il successivo articolo 90-bis, comma 1, lett. a-bis) prevede tuttavia che per i reati perseguibili a querela, se questa è stata presentata o comunque proposta, non è una facoltà bensì un obbligo la dichiarazione o l'elezione di domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. L'atto può tuttavia essere anche successivo alla presentazione della querela.

### **Art. 90-bis c.p.p. Informazioni alla persona offesa**

Con la modifica del comma 1, al fine assicurare alla persona offesa di partecipare in modo più informato, consapevole e attivo al procedimento, viene ampliato l'elenco delle informazioni che le devono essere fornite, in una lingua a lei comprensibile, sin dal primo contatto con l'autorità procedente.

Oltre a quelle già previste dal comma citato vanno date alla vittima informazioni in merito:

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies ) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Inoltre si prevede che la persona offesa sia informata sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa in una lingua chiara e comprensibile (nuova lett. p-bis) e che l'ammissione a programmi di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela (nuova lett. p-ter).

### **Art. 90-bis.1 c.p.p.**

La vittima del reato sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa (vedasi lett. p-bis aggiunta all'art. 90-bis c.p.p.)

Definizioni ex art. 42 d.lgs. 150/2022 in esame:

- Per "giustizia riparativa" si intende ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;
- Per "esito riparativo" si intende qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.
- Per "vittima del reato" si intende la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

### **Notificazioni all'imputato**

La novella modifica gli articoli 156 (estendendo la disciplina prevista per la prima notificazione all'imputato detenuto anche alle successive) e 157 (riguardo alla disciplina relativa alla prima notificazione all'imputato non detenuto). Con gli articoli 157-bis e 157-ter di nuovo conio, introduce una nuova disciplina per le notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima e per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio. Fatte salve le eccezioni degli atti introduttivi del giudizio (vale a dire per l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio e del decreto penale di condanna) la regola generale è che le notificazioni successive alla prima vengano effettuate al difensore nominato di fiducia o d'ufficio, quindi in forma telematica secondo quanto previsto dalla nuova disciplina di carattere generale di cui all'art. 148 c.p.p.



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

L'art. 156 c.p.p. (Notificazioni all'imputato detenuto) viene modificato prevedendo espressamente che all'imputato detenuto anche le notificazioni successive alla prima siano sempre eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione.

Viene inoltre previsto che all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari le notificazioni siano sempre (quindi anche quelle successive alla prima) eseguite a norma dell'art. 157 (come per l'imputato non detenuto) con esclusione delle modalità telematiche di cui all'articolo 148.

Radicalmente modificato è risultato l'art. 157 c.p.p. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Le norme di questo articolo disciplinano tutti i casi in cui non sia possibile consegnare il documento nelle mani del destinatario.

il nuovo articolo 157-bis disciplina, in ogni stato e grado del procedimento, disciplina le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione degli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio e del decreto penale di condanna), prevedendo che siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

La notifica all'imputato non detenuto degli atti introduttivi del giudizio, in virtù del nuovo art. 157-ter sono invece effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

La norma prevede inoltre i casi in cui la notificazione sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

#### **Art. 161 c.p.p. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.**

La novella interviene in modo significativo anche sull'articolo 161 del codice di procedura penale. Il nuovo comma 01 inserito prima del comma 1 prevede una disposizione specifica per la polizia giudiziaria. Nel primo atto compiuto con l'intervento del soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini, la P.G. lo avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti gli atti introduttivi del giudizio (e precisamente l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; la citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna) verranno eseguite mediante consegna al difensore (di fiducia o eventualmente nominato d'ufficio).

Prima della riforma era prassi che nel verbale di dichiarazione o elezione di domicilio dell'indagato la polizia giudiziaria indicasse le norme di legge che riteneva fossero state violate, la data e il luogo del fatto di reato e l'autorità giudiziaria precedente; questa attività è ora espressamente prevista dal nuovo comma 01.

Contestualmente la persona sottoposta alle indagini va altresì avvertita che ha l'onere di indicare al proprio difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successiva variazione. Anche in questo intervento si rinviene la volontà di responsabilizzare il difensore e l'indagato in relazione alle attività di notifica degli atti, considerato che sarà onere dei medesimi soggetti dimostrare di non aver avuto conoscenza degli atti loro destinati per evitare le conseguenze di celebrazione del processo dovute alla loro assenza.

Il nuovo comma 1, come nel testo previgente, è invece rivolto oltre che alla polizia giudiziaria, anche al giudice e al pubblico ministero. Nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato o dell'imputato non detenuti o internati, l'indagato o l'imputato deve essere invitato a dichiarare o a eleggere domicilio per le notificazioni, non più di qualsiasi atto del procedimento come anteriormente alla riforma, bensì, coerentemente con il disposto del comma 01, degli atti introduttivi del giudizio (che come nel comma 01 sono espressamente elencati: l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; la citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna).

L'efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio limitatamente ai summenzionati atti introduttivi del giudizio, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1, per l'imputato detenuto, viene poi ribadita dall'art. 164 c.p.p.

A tal fine l'indagato o l'imputato è avvisato che potrà

- dichiarare come domicilio uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, c.p.p. ossia la casa di abitazione oppure il luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa;
- oppure dichiarare un domicilio digitale, indicando un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
- o in alternativa eleggere domicilio in un luogo diverso da quelli indicati nell'art. 157, comma 1, c.p.p. (e in questo caso è utile ricordare che la parte deve fornire le generalità del domiciliatario ex art. 62 disp. att. c.p.p.). In ogni caso, ancorché non espressamente previsto nella norma, il domicilio può essere eletto soltanto nel territorio dello Stato e di conseguenza non può essere eletto presso una sede diplomatica o consolare.

Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono altresì avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio. Come specifica anche la rubrica dell'art. 161 oltre al domicilio dichiarato o eletto, è quindi previsto anche il domicilio (per legge) determinato presso il difensore. La norma è ripresa più ampiamente nel successivo comma 4: «Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadatte, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.»

Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 del medesimo art. 161 è fatta menzione nel relativo verbale (comma 1-bis). Qui siamo in presenza di un difetto di coordinamento in quanto il comma 2 dell'art. 161 è stato abrogato dall'art. 98 del decreto.

Qualora l'indagato o l'imputato abbia eletto domicilio presso il proprio difensore (di fiducia o nominato d'ufficio) questi va immediatamente avvisato dell'avvenuta domiciliazione (comma 4-bis). Non sono indicate le modalità di informazione. Peraltro se l'indagato ha eletto domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, l'immediato contatto con l'avvocato è altresì finalizzato a ricevere il consenso o il rifiuto alla domiciliazione presso di lui.

#### **Art. 162 c.p.p. - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.**

La modifica del comma 1 introduce anche quella telematica, mediante il deposito di cui al nuovo art. 111-bis c.p.p., tra le modalità alternative (dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore) con le quali l'imputato deve comunicare all'autorità procedente la dichiarazione o elezione di domicilio e ogni loro mutamento,

Viene poi integrato il comma 4-bis (che era stato aggiunto dall'art. 1, comma 24, della legge n. 103 del 2017) che dispone che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Il periodo aggiunto prevede un obbligo per il difensore d'ufficio che non ha prestato l'assenso all'elezione di domicilio presso di lui di attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Resta in capo alla polizia giudiziaria, se l'indagato ha manifestato la volontà di eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio per le notificazioni degli atti del procedimento previsti dalla legge, il dovere di contattare immediatamente il legale per acquisire l'assenso o il rifiuto alla domiciliazione. A tal fine, quando si procede ex art. 97 c.p.p. mediante sito web <https://www.centronominedifese.it> alla nomina si dovrà da subito apporre il segno di spunta nel riquadro relativo alla richiesta di domiciliazione; in tal caso il difensore verrà immediatamente informato via e-mail dal sistema telematico della scelta operata dall'assistito anche nel caso in cui non sia stata possibile la comunicazione telefonica.

In caso di mancata acquisizione dell'assenso alla domiciliazione da parte del difensore d'ufficio, per esplicita dichiarazione o per irreperibilità dello stesso, la persona indagata dovrà essere informata che la scelta operata non ha avuto effetto e invitata di nuovo a dichiarare o eleggere domicilio.

#### **ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA.**

L'articolo 23 del decreto modifica le norme sulla disciplina relativa all'udienza preliminare. Per quanto attiene all'attività della polizia giudiziaria, è stato sostituito integralmente l'art.



Comune di  
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
Corpo di Polizia Locale

420-quater c.p.p. che ante riforma conteneva la disciplina della sospensione del processo per assenza dell'imputato, con la nuova disciplina della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. In particolare viene previsto al comma 3 che con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine di prescrizione previsto dall'art. 159, ultimo capoverso, c.p. la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

Viene inoltre sostituito integralmente l'art. 420-quinquies, ora rubricato "Atti urgenti", con il quale si dispone che in pendenza delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e ne dà avviso al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

Con l'inserimento del nuovo articolo 420-sexies viene disciplinata la revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo nel caso la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere sia stata rintracciata. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere, la polizia giudiziaria deve notificarle la sentenza e darle avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'art. 420-quater, comma 4, lettera b) , nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

La polizia giudiziaria inoltre ha il dovere di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 161 c.p.p. e nomina un difensore d'ufficio, qualora la persona rintracciata risulti priva del difensore di fiducia. In ogni caso, la persona rintracciata va avvisata che al difensore sarà notificato l'avviso della data di udienza.

Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale e trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il predetto verbale.

IL DIRIGENTE di P.L.  
AREA PRESIDIO DEL TERRITORIO  
Dott. Paolo GHIRARDI

Allegati:

- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
- Articoli modificati del codice penale e del codice di procedura penale
- Modello di elezione di domicilio